

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 5 DEL 15.01.2014

OGGETTO:

Convenzione per l'accesso del personale dell'Università degli Studi di Verona al servizio di ristorazione gestito dall'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona. Approvazione.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 che, definisce le competenze del Direttore, assegnandogli l'adozione di tutti gli atti, ad eccezione di quelli riservati ad altri organi, che impegnano l'amministrazione all'esterno;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

CONSIDERATO che l'ESU di Verona, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera g) e comma 5, e dell'art. 26 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, gestisce il servizio di ristorazione universitaria;

RILEVATO che, giusta Convenzione in data 24 aprile 2003 tra l'Università degli Studi di Verona e l'ESU di Verona, gli immobili adibiti a servizio di ristorazione "San Francesco" e Le Grazie", di proprietà dell'Università, sono stati concessi in uso gratuito e perpetuo all'ESU, per le finalità e in attuazione previste dalla normativa statale e regionale;

VISTO l'art. 3, commi 1 e 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ai sensi del quale le Università possono istituire un servizio di mensa per il personale che, per esigenze di servizio, sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, e per il personale che, per impegni didattici, di ricerca o per esigenze dei servizi, svolga, nella stessa giornata attività in orario sia tali periodi, sempreché nei bilanci delle singole Università e nei singoli Istituti di Istruzione Universitaria siano disponibili necessarie risorse finanziarie, ponendo a carico dello stesso personale un concorso di spesa pari ad un terzo del costo;

CONSIDERATO che il comma 3 dello stesso art. 3 consente che la gestione del servizio possa essere affidata a terzi mediante convenzione;

RILEVATO che l'Università degli Studi di Verona e l'ESU di Verona intendono dare continuità alla previgente Convenzione avente medesimo oggetto scaduta il 31 dicembre 2013, confermandone l'ambito di applicazione anche al personale docente e ricercatore al quale non si applica la legge 23/86, nonché ad eventuali ospiti accreditati, con esclusione dei congressisti;

VISTA la bozza Convenzione per l'accesso del personale dell'Università degli Studi di Verona al servizio di ristorazione gestito dall'ESU - Azienda Regionale Per Il Diritto Allo Studio Universitario di Verona, **allegato A** e parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO, nelle more della sottoscrizione del nuovo negozio giuridico, di garantire la continuità nell'erogazione del servizio di ristorazione al personale tecnico/amministrativo, docente e ricercatore dell'Università degli Studi di Verona, alle medesime tariffe e condizioni previste dalla previgente Convenzione scaduta il 31 dicembre 2013, sino e non oltre il 31 gennaio 2014;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68;

VISTO il DPCM 9 aprile 2001;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010;

VISTA la Legge 29 gennaio 1986, n. 23

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di approvare e di sottoscrivere la Convenzione per l'accesso del personale dell'Università degli Studi di Verona al servizio di ristorazione gestito dall'ESU - Azienda Regionale Per Il Diritto Allo Studio Universitario di Verona, **allegato A** e parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento non determina impegno di spesa aggiuntivo;
3. di demandare ai competenti uffici aziendali l'applicazione del presente provvedimento

Atto non soggetto a controllo ai sensi della L.R. n. 8 del 7 aprile 1998.

DIREZIONE BENEFICI E SERVIZI AGLI STUDENTI

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Bertaiola

IL DIRETTORE

Dott. Gabriele Verza

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto ☐ R / ☐ C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

CONVENZIONE PER L'ACCESSO DEL PERSONALE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA AL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE GESTITO DALL'ESU - AZIENDA REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI VERONA

TRA

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, di seguito denominata
“Università”, con sede in via dell'Artigliere n. 8 a Verona, Codice Fiscale
93009870234, in persona del Direttore Amministrativo, Dott. Antonio
Salvini, nato a Bagnolo Mella (BS), il 14 aprile 1948,

E

l'ESU di Verona - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario, di seguito denominata “ESU”, con sede in via
dell'Artigliere n. 9 a Verona, Codice Fiscale e Partita IVA 01527330235,
in persona del Direttore, dott. Gabriele Verza, nato a Padova, il 19 gennaio
1968, a ciò deputato ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge regionale 7
aprile 1998, n. 8;

PREMESSO

- che l'ESU, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera g e comma 5, e dell'art.
26 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, gestisce il servizio di
ristorazione universitaria;
- che, giusta Convenzione in data 24 aprile 2003 tra l'Università e
l'ESU, gli immobili adibiti a servizio di ristorazione “San Francesco”
e Le Grazie”, di proprietà dell'Università, sono stati concessi in uso
gratuito e perpetuo all'ESU, per le finalità e in attuazione previste
dalla normativa statale e regionale;

- che l'art. 3, commi 1 e 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, prevedono che le Università possono istituire un servizio di mensa per il personale che, per esigenze di servizio, sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, e per il personale che, per impegni didattici, di ricerca o per esigenze dei servizi, svolga, nella stessa giornata attività in orario sia tali periodi, sempreché nei bilanci delle singole Università e nei singoli Istituti di Istruzione Universitaria siano disponibili necessarie risorse finanziarie, ponendo a carico dello stesso personale un concorso di spesa pari ad un terzo del costo;
- che il comma 3 dello stesso art. 3 consente che la gestione del servizio possa essere affidata a terzi mediante convenzione;
- che Università ed ESU intendono dare continuità alla previgente Convenzione avente medesimo oggetto in scadenza il 31 dicembre 2013;
- che si ritiene, così come previsto anche dalla citata previgente Convenzione, di estendere l'applicazione del presente negozio al personale docente e ricercatore al quale non si applica la legge 23/86, nonché ad eventuali ospiti accreditati, con esclusione dei congressisti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L'ESU garantisce l'accesso al proprio servizio di ristorazione al personale tecnico/amministrativo dell'Università degli Studi di Verona che espleta servizio con le modalità previste all'art. 3 della Legge 29 gennaio 1986 n.

23, nonché al personale docente e ricercatore al quale non si applica la Legge 23/86 e ad eventuali ospiti accreditati, alle tariffe di cui al successivo articolo 4.

Il diritto di accesso, alle condizioni di cui alla presente Convenzione, è garantito presso il ristorante “S.Francesco”, sito in viale dell’Università n. 4, presso il ristorante “Le Grazie”, sito in strada Le Grazie n. 8, nonché presso ogni altro servizio di ristorazione istituito dall’ESU ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera g e comma 5, e dell’art. 26 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8.

Le prerogative di cui alla presente Convenzione non sono estese ai partecipanti a congressi o altri eventi organizzati dall’Università, comportanti significativi afflussi al servizio di ristorazione, che dovranno essere eventualmente oggetto di specifici accordi.

Articolo 2 - Condizioni di accesso al servizio

L’accesso al servizio avviene previa esibizione della Carta ESU per l’Università o altro strumento di riconoscimento e pagamento dell’ESU, emessa entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del nominativo e degli ulteriori dati necessari da parte dell’Università.

L’Università trasmette all’ESU l’elenco nominativo, integrato degli ulteriori dati necessari, del personale cui dovrà essere fornito il servizio di ristorazione.

Il servizio è svolto durante tutto l’anno presso i ristoranti di cui al precedente articolo 1, per i normali turni di distribuzione e secondo le modalità stabilite dall’ESU in favore degli studenti e con l’esclusione degli ordinari periodi di chiusura.

Articolo 3 - Composizione del pasto

La composizione del pasto e relative grammature sono quelle ordinariamente previste dall'ESU, nelle tipologie di pasto individuate al successivo articolo 4.

L'ESU si riserva di modificare le tipologie di pasto e/o di introdurne di nuove dandone comunicazione all'Università.

Articolo 4 - Tariffe

La tariffa per ogni singolo pasto è imputata secondo i seguenti criteri:

- personale tecnico/amministrativo dell'Università degli Studi di Verona che espleta servizio con le modalità previste all'art. 3 della Legge 29 gennaio 1986, n. 23: circa 1/3 a carico del personale, circa 2/3 a carico dell'Università, fatte salve le successive e dettagliate comunicazioni dell'Università;
- personale docente e ricercatore al quale non si applica la Legge 29 gennaio 1986 n. 23 e ad eventuali ospiti accreditati: integralmente a carico dei medesimi.

Le tariffe applicate per ogni singolo pasto sono le seguenti:

Tipologia pasto	Descrizione	Categoria	
		Convenzioni	
		Dip. Univ. (1)	Docenti
Pasto ORDINARIO	Primo, secondo (caldo o freddo), contorno, frutta/dessert/dolce, pane, una bevanda	6,50 (2,50)	6,50
Pasti ALTERNATIVI			
	1) pizza, frutta/dessert/dolce, una bevanda	6,50 (2,50)	6,50
	2) primo, contorno, frutta/dessert/dolce, una bevanda	5,20 (2,00)	5,20
	3) secondo (caldo o freddo), contorno, pane, una bevanda	5,20 (2,00)	5,20
	4) due panini, una bevanda (Mensa Borgo Roma)	5,20 (2,00)	5,20
	4b) altra composizione, come indicato presso la paninoteca della Mensa Borgo Roma	5,20 (2,00)	5,20
	5) primo, pane, una bevanda	4,00 (1,50)	4,00

(1) l'importo tra parentesi, pari a circa 1/3 del costo pasto, è a carico del dipendente, fatte salve le

successive e dettagliate comunicazioni dell'Università; la somma restante è a carico dell'Università.

L'ESU si riserva, inoltre, di modificare le tariffe applicate a seguito di variazioni imposte dalla Regione Veneto.

Articolo 5 - Condizioni per l'erogazione del servizio

La Carta ESU per l'Università o altro strumento di riconoscimento e pagamento emesso dall'ESU va esibita alla cassa per la consumazione di ogni singolo pasto e la conseguente contabilizzazione.

Il personale docente e ricercatore al quale non si applica la Legge 29 gennaio 1986, n. 23 e gli ospiti accreditati, sono tenuti all'immediato pagamento dell'intera tariffa applicata, così come individuata nella tabella all'art. 4.

Il personale tecnico/amministrativo dell'Università degli Studi di Verona che espleta servizio con le modalità previste all'art. 3 della Legge 29 gennaio 1986, n. 23, è tenuto all'immediato pagamento di 1/3 della tariffa applicata, arrotondato all'unità o al cinquantesimo superiore o inferiore del pasto, così come individuata nella tabella all'art. 4, mentre la somma residuale è a carico dell'Università.

In caso di anomalie nel funzionamento automatizzato l'utente è tenuto a sottoscrivere apposito modulo a conferma della consumazione del pasto.

In caso di smarrimento della Carta ESU per l'Università, l'intestatario è tenuto a data immediata comunicazione scritta all'Università, che provvede a richiedere all'ESU la disabilitazione e l'emissione di una nuova Carta.

Articolo 6 – Integrazione del pagamento della tariffa

L'Università, su presentazione di regolare fattura corredata dai tabulati

comprovanti l'utilizzo del servizio da parte di ogni singolo utente completi di giorno, turno e ora in cui è stato consumato il pasto, provvede a corrispondere all'ESU l'importo rimanente sul prezzo dei pasti consumati dal personale tecnico/amministrativo dell'Università degli Studi di Verona che espleta servizio con le modalità previste all'art. 3 della Legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Il pagamento avviene tramite versamento sul conto corrente del Tesoriere intestato all'ESU di Verona - Banco Popolare di Verona e Novara SCARL, Agenzia Veronetta "S" - Interrato dell'Acqua Morta 2/a - 37129 Verona, IBAN: IT0500503411711000000000600, BIC: BAPPIT21047, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura.

Trascorsi 90 (novanta) giorni l'ESU è autorizzato ad addebitare gli interessi di mora per un importo pari a quello dell'interesse legale.

Articolo 7 - Facoltà di verifica

L'Università e l'ESU si riservano di verificare in ogni momento il corretto utilizzo dei documenti abilitanti alla fruizione del servizio.

Articolo 8 - Durata

La presente Convenzione ha durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza il 31 dicembre 2019 e può essere rinnovata, mediante la sottoscrizione di un nuovo apposito accordo.

La presente convenzione è risolta di diritto, in caso di cessazione da parte dell'ESU della gestione del servizio di ristorazione universitaria di cui all'art. 3 comma 1, lettera g e comma 5, e all'art. 26 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8.

Resta, comunque, salva la possibilità di recesso unilaterale in capo ad

entrambe le parti da comunicare entro il 30 settembre di ciascun anno.

Articolo 9 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione della presente convenzione e per quanto nella stessa non previsto, le parti si rimettono alle norme del Codice Civile vigenti ed il foro competente è quello di Verona.

Articolo 10 – Dati personali

I dati personali di cui le parti hanno disponibilità in conseguenza dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per le finalità di cui alla medesima;

ART. 11 - Registrazione

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verona, lì

Università degli Studi di Verona

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Salvini)

Azienda Regionale
per il Diritto allo Studio
Universitario di Verona

Il Direttore
(dott. Gabriele Verza)